

TRATTENUTA TFR ILLEGITTIMA

Il passaggio dal calcolo del trattamento di fine servizio a quello di fine rapporto ha, dal 2001. equiparato i dipendenti pubblici a quelli del settore privato, esonerandoli dal pagamento della quota a loro carico. Invece gli enti, fino ad ora, hanno continuato ad addebitare in busta paga una cifra pari al 2,5 % che in totale ha superato i mille euro annui.

Questa sorta di furto legalizzato ha avuto fine con la sentenza della Corte costituzionale che ha dato ragione a quei dipendenti che hanno avanzato ricorsi, decretando quindi la restituzione della cifra per quanto riguarda le buste paga dal 2001 ad oggi. Ma non tutti i pubblici dipendenti lo sanno. Nel settore pubblico, medici del Servizio sanitario inclusi, il trattamento di fine rapporto subisce ancora una trattenuta del 2,5 % sull'80 % della retribuzione che nel privato non è prevista. Tale esborso non è legittimo né per la Corte Costituzionale né per i tribunali che in questi anni l'hanno bocciato, come a Roma nel 2013, Treviso (sentenza 99/2014) e il giudice del lavoro di Belluno (su ricorso Gilda Unams). Tuttavia il Governo l'ha appena riproposto, e un sindacato dei dirigenti scolastici, Anief (aderente alla Confedir), ha sottolineato che per i dipendenti pubblici sono stati attivati dei ricorsi contro amministrazioni ed enti pensionistici di riferimento, nonché alla Ragioneria dello Stato, per la restituzione delle somme indebitamente prelevate e l'accredito figurativo dell'intero Tfr. All'atto di pensionarsi, i dipendenti privati percepiscono il trattamento di fine rapporto : Tfr, mentre i pubblici, inclusi i medici ospedalieri, prendono l'indennità premio di servizio: Ips. O meglio la prendevano. Se assunti dopo il 2001, hanno il Tfr come gli altri dipendenti del settore privato. Tra i due istituti c'è evidente differenza : l'Ips nasce come assicurazione per ovviare al gap tra ultima retribuzione e primo rateo di pensione che un tempo nella Pubblica amministrazione era pagato con ritardi di mesi e talora di anni. In questa chiave la trattenuta, istituita tardi, con dpcm 20 dicembre 1999, vale come un premio pagato dal lavoratore pari a un terzo del versamento complessivo. Il Tfr invece è un pezzetto di stipendio accantonato, mese per mese, dal datore di lavoro e matura non al pensionamento del lavoratore ma alla fine del rapporto con l'azienda. Dal 2001, con la privatizzazione del contratto, pure gli assunti nella Pubblica amministrazione hanno il Tfr che è meno cospicuo dell'Ips, ma la trattenuta è rimasta, e costituisce una discriminazione rispetto a chi lavora nel privato. Nel 2012 il governo Monti varò una norma per passare tutti al Tfr, anche i dipendenti Pa assunti ante 2000, ma poi fu cassata. Si poteva abolire la trattenuta, tanto più che il Dpcm del 1999 contemplava il passaggio da Ips a Tfr solamente qualora il lavoratore avesse fatto domanda di trasferire l'indennità nel fondo di previdenza complementare. Fu l'Inpdap a leggere la norma come una trasformazione dell'Ips in Tfr. La trattenuta è stata comunque bocciata dalla Corte Costituzionale nel 2012 con la sentenza n. 223 dove s'afferma che il dipendente non deve contribuire sul Tfr. Sull'Ips invece lo deve, e l'anno scorso con la sentenza n. 224 la Consulta ha difeso la trattenuta. Tanto è bastato perché il ministero dell'Economia emanasse, il 10 dicembre 2014, il messaggio 153/2014 che difende la trattenuta tanto sull'Ips quanto sul Tfr. Il ricorso legale tramite tribunali e tar è senza dubbio un metodo efficace per riavere i propri soldi, ma non è l'unico. Esistono infatti delle procedure meno onerose per avanzare la richiesta di restituzione di quanto indebitamente trattenuto dall'ente pubblico che hanno anche la funzione fondamentale di interrompere la prescrizione. Va chiarito infatti che il dipendente ha 5 anni di tempo a partire da gennaio 2011 per rivendicare il proprio credito nei confronti dell'ente. Uno di questi metodi è una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno e non necessariamente tramite avvocato, con la quale l'ente datore di lavoro viene diffidato e obbligato alla cessazione immediata della trattenuta del 2,50 % sull'80 per cento della retribuzione lorda oltre al rimborso di quanto trattenuto nel biennio 2011-2012 entro un termine di 30 giorni di quanto richiesto.

12 Gennaio 2015 Claudio Testuzza